

(N. 2248)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 1952 (V. Stampato N. 995)

d'iniziativa dei Deputati FEDERICI AGAMBEN Maria, MIGLIORI, ANGELUCCI Nicola, BAR-
TOLE, SCALFARO, MANZINI, GIORDANI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 MARZO 1952

Disposizioni sulla stampa, ai fini della protezione morale
della infanzia e della adolescenza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Presso ogni Tribunale è costituito un Comitato di vigilanza per la stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza. Sono considerati destinati ai fanciulli o agli adolescenti gli stampati e le pubblicazioni che per il loro contenuto, il loro oggetto e le loro caratteristiche grafiche appaiano rivolti agli stessi.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Tribunale ed è composto:

a) del Procuratore della Repubblica, o di un magistrato del pubblico ministero da lui designato, che lo presiede;

b) del Sindaco del comune in cui ha sede il Tribunale, o di un consigliere comunale da lui designato;

c) di due insegnanti delle scuole medie, designati dal provveditore agli studi;

d) di due insegnanti delle scuole elementari, designati dal provveditore agli studi;

e) di un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

f) di un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;

g) di un medico designato dall'ordine dei medici;

h) di un sacerdote, designato dall'Ordinario della diocesi nella cui giurisdizione ha sede il Tribunale;

i) di un giornalista, designato dalla Federazione nazionale della stampa italiana;

l) di un rappresentante degli editori, designato dall'Associazione nazionale di categoria.

Fanno pure parte del Comitato di vigilanza, nominati dal Presidente di questo, un padre e una madre di famiglia.

Art. 2.

Presso la Corte di appello di Roma è costituita una Commissione centrale di vigilanza per la stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza.

La Commissione è nominata con decreto del Primo Presidente della Corte di appello di Roma ed è composta:

a) del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma o di un suo sostituto, che la presiede;

b) del Presidente del Tribunale dei minorenni o di un suo sostituto;

c) di due professori universitari particolarmente versati in psicologia infantile e pedagogia, designati dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio superiore;

d) di un padre e di una madre di famiglia, designati dal Ministro dell'interno;

e) di un funzionario del servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) di un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;

g) di un sacerdote designato dall'Ordinario diocesano di Roma;

h) di un membro del Consiglio direttivo della Federazione nazionale della stampa italiana, designato dal presidente della Federazione stessa;

i) di uno scrittore di opere per l'infanzia, designato dalla Società italiana degli autori;

l) di un artista rappresentante della categoria degli illustratori, designato dalla Federazione nazionale della stampa italiana;

m) di un rappresentante degli editori, designato dall'Associazione nazionale di categoria.

I provvedimenti, adottati dalla Commissione secondo le norme degli articoli seguenti, sono definitivi e sono annotati in un registro ostensibile al pubblico presso la segreteria della Procura generale della Repubblica della Corte di appello di Roma.

Art. 3.

Gli editori di stampati o di pubblicazioni (periodici, albi, numeri unici, pubblicazioni occasionali) destinati all'infanzia o all'adolescenza, esclusi i libri, prima di porli comunque in diffusione sono tenuti a trasmetterne tre esemplari in bozza al Comitato di vigilanza costituito presso il Tribunale nella cui circoscrizione esercitano la loro attività editoriale.

Qualora manchi l'editore, l'obbligo della trasmissione spetta allo stampatore.

Il Comitato di vigilanza concede o nega, con decisione motivata, l'autorizzazione alla stampa, entro 24 ore dalla presentazione quando trattasi di stampa periodica, entro tre giorni quando trattasi di stampa non periodica. Le decisioni del Comitato sono annotate in un registro ostensibile al pubblico presso la segreteria della Procura della Repubblica. In caso di diniego o di ritardo da parte del Comitato, l'interessato può presentare reclamo, sul quale decide, entro cinque giorni, una Commissione provinciale.

La Commissione è composta:

a) del Presidente del Tribunale o di un altro magistrato del Tribunale da lui delegato, che la presiede;

b) di un giudice del Tribunale e di un sostituto procuratore della Repubblica, nominati all'inizio dell'anno giudiziario rispettivamente dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica;

c) di due cittadini compresi nell'albo dei giudici popolari per la Corte di assise di appello funzionante nel capoluogo di provincia.

Tali cittadini saranno designati all'inizio dell'anno giudiziario dal Primo Presidente della Corte di appello, tra coloro che siano esperti di problemi morali ed educativi.

Sono altresì designati con gli stessi criteri due sostituti per i casi di assenza o di impedimento.

Decorso il termine di cinque giorni di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta alcuna decisione della Commissione provinciale, l'autorizzazione si ha per concessa.

I provvedimenti della Commissione sono definitivi.

Art. 4.

Chiunque importi dall'estero stampati o pubblicazioni destinati all'infanzia o all'adolescenza, è tenuto, prima di porli comunque in diffusione, a trasmetterne tre esemplari alla Commissione centrale di vigilanza presso la Corte di appello di Roma.

La Commissione autorizza o vieta la diffusione degli stampati o delle pubblicazioni di cui sopra entro tre giorni dalla data di presentazione.

Quando l'autorizzazione sia negata dalla Commissione centrale, il divieto è disposto con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro dell'interno.

Art. 5.

La Commissione centrale di vigilanza presso la Corte di appello di Roma ha anche il compito di:

1° coordinare l'azione dei Comitati di vigilanza previsti dall'articolo 1 della presente legge ed esprimere pareri su ogni quesito tecnico o di opportunità, di cui sia da essi richiesta;

2° dare al Governo i pareri di cui sia richiesta sulle materie che formano oggetto della presente legge e formulare allo stesso proposte in tema di provvedimenti generali relativi alla stampa per l'infanzia e l'adolescenza;

3° compilare l'elenco delle pubblicazioni italiane e straniere la cui esposizione al pubblico è vietata a tutela della moralità dell'infanzia e dell'adolescenza;

4° compilare l'elenco delle pubblicazioni italiane e straniere, la cui vendita e distribuzione ai minori degli anni 18 è vietata, in quanto esse siano ritenute tali da costituire un artificioso eccitamento sessuale dell'infanzia e dell'adolescenza ed un avviamento alla corruzione.

Art. 6.

Chi mette in diffusione, senza l'autorizzazione prescritta, stampati o pubblicazioni destinati all'infanzia o all'adolescenza, come indicato nell'articolo 1 della presente legge, è punito con l'ammenda fino a lire 150.000.

La pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a lire 300.000, se la diffusione è fatta nonostante il diniego di autorizzazione.

Art. 7.

Chiunque espone al pubblico, oppure offre in vendita, vende o comunque procura a minori di 18 anni pubblicazioni vietate ai sensi dell'articolo 5, nn. 3° e 4° della presente legge, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a sei mesi, o con la multa non inferiore a lire 50.000.

Art. 8.

L'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Agli effetti dell'articolo 528 del Codice penale sono equiparati agli oggetti osceni:

a) gli stampati o le pubblicazioni destinati ai fanciulli o agli adolescenti quando, in relazione alla particolare sensibilità ed impressionabilità proprie dell'età dei predetti, siano comunque idonei ad offendere il loro pudore o il loro sentimento morale, ovvero a costituire per essi eccitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio;

b) gli stampati o le pubblicazioni destinati ai fanciulli o agli adolescenti nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche o di avventure sia fatta in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza o di indisciplinazione sociale».

Art. 9.

Quando i delitti previsti nell'articolo 528 del Codice penale hanno per oggetto stampati o pubblicazioni destinati ai fanciulli o agli adolescenti, la pena della reclusione è aumentata e la multa non può essere inferiore a lire 300.000.

Qualora gli stampati o le pubblicazioni punibili ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7 costituiscano anche reato a norma dell'articolo 528 del Codice penale, in relazione all'articolo 8 della presente legge e al primo comma del presente articolo, si applicano congiuntamente le pene previste per i due reati.

Art. 10.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 528 del Codice penale, 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561, e 8 della presente legge il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre che il direttore o il vicedirettore responsabile del periodico siano sospesi dall'esercizio delle rispettive attività presso qualsiasi periodico per una durata non superiore a due anni.

Nei casi più gravi la sentenza può disporre la sospensione degli effetti della registrazione per una durata non superiore ad un anno.

Chi continua a pubblicare un giornale od altro periodico dopo che gli effetti della registrazione sono stati sospesi ai sensi del comma precedente è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 300.000.

Art. 11.

Gli editori di periodici a carico dei quali, durante sei mesi, non siano stati presi provvedimenti da parte dei Comitati di vigilanza, possono chiedere ai Comitati medesimi l'esonero dall'esame preventivo dei periodici stessi.

Gli editori dovranno però versare un deposito cauzionale, il cui ammontare sarà proporzionato alla diffusione e al valore dello stampato o della pubblicazione.

Nel caso in cui l'esonero sia concesso, l'editore dello stampato o della pubblicazione è

tenuto ad inviarne, a titolo gratuito, prima di porli in commercio, tre esemplari al Comitato di vigilanza.

La denuncia, da parte del Comitato di vigilanza, di uno stampato o pubblicazione che gode dell'esonero dall'esame preventivo, comporta l'immediata perdita di tale beneficio ed inoltre la perdita della cauzione ove segua la condanna.

Art. 12.

Le modalità di funzionamento dei Comitati di vigilanza, di cui all'articolo 1, e della Commissione centrale, di cui all'articolo 2, saranno fissate in apposito regolamento.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.